

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2004

che modifica la decisione 2001/471/CE relativamente ai test batteriologici in taluni stabilimenti di carni

[notificata con il numero C(2004) 1519]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/379/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche¹, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/471/CE² della Commissione stabilisce l'obbligo per gli operatori degli stabilimenti di carni di effettuare controlli regolari sulle condizioni igieniche generali della produzione nei loro stabilimenti.
- (2) Tale decisione definisce le norme per l'esame batteriologico delle carcasse di bovini, suini, ovini, caprini e cavalli, e stabilisce che i risultati dei test batteriologici siano convertiti in valori medi log giornalieri al fine di confrontarli coi limiti definiti.

¹ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

² GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48.

- (3) Gli Stati membri stanno attualmente utilizzando due metodi differenti di calcolo per convertire i risultati dei test in un valore medio log, col risultato di valori numerici differenti.
- (4) L'effettuazione dei test batteriologici dovrebbe essere armonizzata all'interno della Comunità. Occorrerebbe pertanto chiarire il metodo di calcolo per la conversione dei risultati dei test sulle carni di cui alla decisione 2001/471/CE.
- (5) La decisione 2001/471/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2001/471/CE è modificato in conformità dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 20 maggio 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

La parte 1 dell'allegato della decisione 2001/471/CE è modificata come segue:

1. Alla sezione intitolata "Applicazione di criteri microbiologici ai risultati dei test su campioni prelevati con metodo distruttivo (Tabella 1)", la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"La media giornaliera dei risultati log verrà inserita in una delle tre categorie di verifica del controllo del procedimento: accettabile, marginale e inaccettabile."

2. La tabella 1 è sostituita come segue:

"Tabella 1

Media giornaliera dei valori log¹ per risultati marginali e inaccettabili dei criteri di contaminazione batteriologica per bovini, suini, ovini, caprini e cavalli (ufc/cm²) relativi a campioni prelevati con il metodo distruttivo.

		Serie accettabile		Serie marginale ($> m$ ma $\leq M$)	Serie inaccettabile ($> M$)
		Bovini/ovini /caprini/ cavalli	Suini	Bovini/suini/ovini/ caprini/cavalli	Bovini/suini/ovini/ caprini/cavalli
Media giornali era dei valori log per	Carica batterica totale (CBT)	< 3,5	< 4,0	3,5 (suini: 4,0) - 5,0	> 5,0
	Entero- batteria- cee	< 1,5	< 2,0	1,5 (suini: 2,0) - 2,5 (suini: 3,0)	> 2,5 (suini: > 3,0)

¹ La media giornaliera dei valori log è calcolata prendendo un valore log (log₁₀) di ciascun risultato di test, per poi calcolare la media aritmetica di tali valori log".